


136 PAGINE. CONTIENE:
IL GIORNALE DELLE MOSTRE
IL GIORNALE DELL'ECONOMIA
RAPPORTO ANNUALE LE CASE D'ASTA



+ Vernissage

IL GIORNALE DELL'ARTE

MENSILE DI INFORMAZIONE, CULTURA, ECONOMIA FONDATA NEL 1983 SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI TORINO WWW.ILGIORNALEDELLARTE.COM ANNO XLI N. 447 FEBBRAIO 2024 EURO 10

PERCHÉ CI PIACE L'ARTE



Crescono i visitatori di mostre e musei. L'arte è una passione vera e duratura o una delle tante opportunità di trascorrere il tempo libero? Ma se piace davvero, perché piace? I motivi e le spiegazioni sono infiniti. Da questo mese «Il Giornale dell'Arte» incomincia a scandagliare variegati casi individuali, a raccontare confidenze talora stravaganti ma anche rivelatrici

ARTICOLI A P. 20

COLLEZIONISTE D'ARTE

Quando le Fondazioni sono donne

Ada Masoero

Con il moltiplicarsi delle figure femminili che occupano ruoli di vertice nelle professioni e nelle imprese, si è molto ampliato anche il numero delle **collezioniste d'arte** e, fra queste, sono sempre più numerose coloro che decidono di aprire alla collettività il frutto della loro passione collezionistica, trasformandola da **privilegio a strumento di condivisione**. Per questa nostra ricognizione abbiamo voluto circoscrivere il perimetro al solo contemporaneo, che è l'ambito più battuto.

SERVIZIO DA P. 8 A P. 12

RIPRODUZIONI NEI GIORNALI

Siae castiga, ma gli artisti le vogliono

Luca Zuccala

Tutelare il diritto d'autore è sacrosanto, compromettere il diritto di informare è diabolico. Due proposizioni apparentemente sconnesse che si sono venute a saldare in un perverso rapporto causa effetto. Un paradosso divenuto realtà quando la scure a doppia lama (attiva e passiva aggressiva) della Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha reso la vita di **giornali, editori, uffici stampa e produttori di mostre una vera e propria routine russa**.

SERVIZIO A P. 6

PERMESSI DI ESPORTAZIONE

Così decide il Consiglio di Stato

E. Rossi e A. Brancati

Nel febbraio 2023 avevamo dato conto di alcune sentenze pronunciate dal Tar nel 2022 in applicazione dei criteri di valutazione introdotti dal d.m. n. 537/2017 per il **rilascio dell'attestato di libera circolazione per le opere d'arte**. Di recente, alcune delle sentenze citate in quell'articolo sono state riformate dal Consiglio di Stato, che ha in diverse occasioni fornito una **valutazione diversa** delle fattispecie e dei suddetti criteri, talvolta meno favorevole al proprietario richiedente l'attestato.

ARTICOLO A P. 72

PRIMATTORI: FRIDA KAHLO

La gran ocultadora: mito mitizzato

Franco Fanelli

Era il 1993 e «Vernissage», il magazine di «Il Giornale dell'Arte», rendeva noto ai suoi lettori che era (ri)nata una stella, anzi **una superstar**. A causa di difficoltà finanziarie non sarebbe stato Valdez il regista del film, per il quale si sarebbe dovuto attendere il 2002, quando, diretta da Julie Taymor, **Salma Hayek** avrebbe finalmente coronato un suo sogno: dare un volto a **Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón** (Città del Messico, 1907-54), oggi per tutti Frida.

ARTICOLO A P. 22

NUOVI DIRETTORI

Ma il teatro accalora più dei musei

Alessandro Martini

A poco più di un mese dalle nomine dei nuovi direttori di dieci dei **43 musei statali autonomi** (cfr. lo scorso numero, p. 4), crescono le perplessità ma il dibattito non decolla. Niente a confronto dello scalpore suscitato dalla nomina, di poco successiva, del nuovo direttore generale del Teatro di Roma, a cui si sono dedicate pagine di giornali, trasmissioni televisive e soprattutto radiofoniche. L'opposizione politica, ma anche osservatori, hanno sentito il bisogno di criticare le modalità e la correttezza della scelta (da un punto di

CONTINUA A P. 26, I COL.

WANNENES

wannenesgroup.com

OROLOGI 14-26 | 02 | 2024 | WEB-ONLY

SCULTURE 23 | 02 | 2024 - 06 | 03 | 2024 | WEB-ONLY

OPERE MODERNE E MULTIPLI 02-14 | 03 | 2024 | WEB-ONLY

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO 05 | 03 | 2024 | GENOVA



Permessi di esportazione

Quando il Consiglio di Stato decide di arte

Alcune sentenze sull'esportazione di opere d'arte sono state recentemente riformate dal Consiglio di Stato. Tre decisioni particolarmente significative riguardano Morandi, Dalí e Jacopo Bassano

di Emiliano Rossi e Alice Brancati*

Nel numero di febbraio 2023 di «Il Giornale dell'Arte» (cfr. n. 436, pp. 1 e 74-75) avevamo dato conto di alcune sentenze pronunciate dai Tribunali Amministrativi Regionali (Tar) nel corso del 2022 in applicazione dei criteri di valutazione introdotti dal d.m. n. 537/2017 per il rilascio dell'attestato di libera circolazione per le opere d'arte. Ricordiamo che i criteri previsti dal decreto ministeriale sono: la qualità artistica dell'opera, la sua rarità (in senso quantitativo o qualitativo), la rilevanza della rappresentazione, l'appartenenza dell'opera a un complesso o contesto storico, artistico, archeologico o monumentale, il fatto che l'opera costituisca testimonianza significativa per la storia del collezionismo, o il fatto che costituisca testimonianza di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione o provenienza straniera, tenendo conto della specifica attinenza con la storia della cultura italiana. Di recente, alcune delle sentenze citate nel precedente articolo sono state riformate dal Consiglio di Stato, che ha in diverse occasioni fornito una valutazione diversa delle fattispecie e dei suddetti criteri, talvolta meno favorevole al proprietario richiedente l'attestato di libera circolazione.

Morandi

VASO DI FIORI

Rari perché sono freschi rispetto ai tanti fiori secchi impolverati



*Fiori (1943) di Giorgio Morandi, collezione privata

Il Tar Lombardia (n. 880/2022) aveva annullato il provvedimento di diniego dell'attestato di libera circolazione dell'opera «Vaso di fiori» di Giorgio Morandi. Secondo il Tar non era stato valutato il requisito della rarità con il particolare rigore prescritto dal decreto data la presenza di numerose opere simili in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati. In particolare, la valutazione di rarità data dall'Ufficio Esportazione sulla base della presenza di fiori freschi e di una particolare tipologia sarebbe stata relativa più a un giudizio di natura estetica e sarebbe anche stata priva di adeguato supporto nella letteratura storico-artistica. Inoltre, il Tar aveva ritenuto irrilevante l'opera per la storia collezionistica, giacché era appartenuta a un'importante collezione sudamericana e non italiana. Il Consiglio di Stato n. 4686/2023 ha riformato la decisione del Tar, affermando il principio per cui il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'infondatezza scientifica del giudizio di valore espresso dall'Amministrazione. Secondo il Consiglio di Stato, la valutazione contenuta nella relazione storico-artistica allegata al provvedimento in merito alla rarità dell'opera sarebbe invece adeguata, in quanto, oltre a inquadrare il dipinto dal punto di vista temporale in un peculiare contesto storico (il dipinto è datato 1943, anno di guerra in cui Morandi fu arrestato), svolge una valutazione puntuale sull'oggetto ritratto, qualificando l'opera come un «raro esercizio di stile e di colore, realizzato con fiori naturali che poco hanno a che vedere coi tanti mazzi impolverati di fiori secchi e che evoca la reazione interiore dell'artista alle brutture della guerra», elemento importante anche in riferimento al criterio di rilevanza della rappresentazione previsto dal decreto. Anche per quanto riguarda la rilevanza dell'opera per la storia collezionistica italiana, il Consiglio di Stato ha rilevato che, al contrario di quanto affermato dal Tar, dalla relazione storico-artistica emergevano una serie di elementi a testimonianza dell'importanza dell'opera, che aveva fatto parte di una collezione romana, poi era transitata dalla Galleria del Secolo di Roma e solo in seguito era approdata nella collezione dei veneziani José Luis e Beatriz Plaza, collezione di



*Il miracolo delle quaglie (1554) di Jacopo Bassano, ora conservato al Getty Museum di Los Angeles

arte europea di particolare pregio, che includeva ben 27 opere di Morandi, così da divenire la più significativa raccolta di dipinti dell'artista bolognese della seconda metà del ventesimo secolo. La collezione Plaza venne dispersa all'asta da Sotheby's a Londra il 9 dicembre del 1997 e i «Fiori» firmati e datati 1943 tornarono in asta da Christie's a Milano nel 2021.

Dalí

TESTE SOGNANTI PIENE DI NUVOLE

Ma è rilevante che l'opera appartenga a una Fondazione?

Il Tar Lazio (n. 11304/2022) aveva ritenuto illegittimi il provvedimento di annullamento di un precedente attestato di libera circolazione e il conseguente provvedimento di dichiarazione di interesse culturale relativi al dipinto di Salvador Dalí, in quanto caratterizzati da un particolare deficit istruttorio e motivazionale. In particolare, secondo il Tar, l'illegittimità dei provvedimenti del Ministero derivava dal fatto che l'opera è stata realizzata da un artista non italiano e in assenza di qualsivoglia legame con il contesto artistico italiano, non costituendo una testimonianza dei rapporti di contaminazione tra l'arte di Dalí e l'arte e la cultura italiana, meglio rappresentati da altre fasi creative di Dalí. Inoltre la tesi della probabile realizzazione dell'opera in Italia non era sorretta da prove; e la pretesa esistenza di una «indubitabile connessione» tra l'arte di Dalí e quella del musicista che collezionò l'opera era una irrilevante considerazione personale unicamente del redattore del provvedimento non sorretta da un'adeguata letteratura storico-artistica e musicale.

Anche in questo caso, il Consiglio di Stato n. 8074/2023 ha assunto una posizione

*Teste sognanti piene di nuvole (1936) di Salvador Dalí, proprietà della Fondazione Isabella Scelsi



opposta a quella del Tar, ritenendo legittimi il provvedimento di annullamento dell'attestato di libera circolazione e il successivo provvedimento di dichiarazione di interesse culturale. A fondamento della decisione è stato preliminarmente rilevato un vizio procedimentale per il fatto che, essendo il bene di proprietà di una fondazione (la Fondazione Scelsi), al pari di quanto accade per i beni di proprietà pubblica, doveva essere ritenuto bene culturale non esportabile in ragione del suo interesse «semplice» fin quando un'apposita verifica del Ministero non avesse escluso tale interesse presunto. Di conseguenza, non sarebbe stato legittimo il rilascio di un attestato di libera circolazione senza l'attivazione del prescritto procedimento di verifica, la quale avrebbe dovuto essere condotta sulla base di criteri più stringenti in ragione dei quali l'interesse culturale «semplice» potrebbe essere escluso «solo laddove il bene disveli, con assoluta certezza e senza bisogno di ulteriori accertamenti, alcuna valenza culturale». Il Consiglio di Stato ha poi riformato le statuizioni del Tar affermando che il giudizio di interesse culturale dell'opera è nell'insieme fondato, considerando tra l'altro che:

- la valutazione del Ministero circa la probabile esecuzione in Italia, sebbene non basata su elementi di certezza, sarebbe sufficientemente fondata su elementi di tipo indiziario, adeguatamente apprezzati e considerati sulla base di una ricostruzione non esclusivamente storica ma incentrata anche sui temi del dipinto;
- sarebbe sufficientemente motivato il giudizio di pregio artistico dell'opera sulla base della consistenza, dei materiali e delle tecniche costruttive, del contesto culturale all'epoca della realizzazione, della rilevanza per la produzione di Dalí e per il periodo surrealista dell'artista, e infine del significato per l'artista e la sua vicenda storica e umana;
- altrettanto fondata sarebbe poi la dimostrazione del legame tra l'arte di Dalí e quella del musicista Scelsi collezionista del dipinto, sulla base dei nessi di stile, si-

gnificato ed espressività avvalorati dalle affinità tra i due artisti (entrambi cosmopoliti nella formazione e negli interessi, cultori e protagonisti delle avanguardie dell'epoca, attratti dalle tematiche dell'inconscio) e ricavati dalla disamina della letteratura e della storiografica delle opere e delle vite dei due artisti. Tale affinità sarebbe anche dimostrata dalla storia, dal contesto e dalla collocazione del dipinto negli spazi legati alla vita e all'attività creativa e sociale del musicista e l'insieme di questi elementi sostanzierebbe, oltre all'interesse culturale, anche l'interesse «relazionale» per la storia dell'arte e della cultura.

Bassano

IL «MIRACOLO DELLE QUAGLIE»

Tocca all'accertatore, non al dichiarante, riconoscere l'importanza dell'opera

Il Tar Lazio (n. 11306/2022) aveva ritenuto legittimo l'annullamento dopo quattro anni dell'attestato di libera circolazione del quadro (nel frattempo esportato e venduto al Getty Museum di Los Angeles) che era stato successivamente riconosciuto come un'importante opera di Jacopo Bassano. Il Tar aveva ritenuto che il rilascio dell'attestato di libera circolazione sarebbe stato determinato da un comportamento doloso o colposo del dichiarante, contrastate con il dovere di leale cooperazione, che aveva indotto in errore l'ufficio. In particolare, l'opera era stata presentata in uno stato non buono come «anonimo soggetto biblico» attribuito a «un non meglio precisato Bassano», senza informazioni su provenienza, storia collezionistica, notizie storico-artistiche o bibliografia note al richiedente (o che avrebbe dovuto conoscerle, essendo erede di un celebre antiquario fiorentino che, ben consapevole dell'importanza dell'opera, l'aveva «gelosamente custodita sino alla sua morte») e che avrebbero consentito l'individuazione del quadro.

Il Consiglio di Stato n. 9962/2023 ha riformato la decisione del Tar ritenendo che:

- l'annullamento del provvedimento oltre il termine di 12 mesi previsto dalla legge è ammissibile esclusivamente nel caso di falsa attestazione del dichiarante penalmente rilevante e accertata definitivamente in sede penale, o nel caso in cui l'erroneità dei presupposti su cui si fonda la valutazione della PA non sia imputabile all'Amministrazione (neanche a titolo di colpa concorrente), ma esclusivamente al dolo della parte, cui viene equiparata la colpa grave o malafede oggettiva;
- nel caso di specie, l'Ufficio Esportazione sarebbe stato indotto in errore dalle condizioni conservative non buone, che avrebbero offuscato la condizione e la qualità pittorica, ma il compromesso aspetto esteriore del quadro non costituisce una falsificazione dello stesso e gli esperti devono avere le competenze tecniche per valutare la rilevanza culturale di un'opera indipendentemente dal suo stato di conservazione;
- inoltre, non poteva considerarsi falsa dichiarazione l'incompleta indicazione della paternità, del soggetto e provenienza dell'opera, giacché il privato è esclusivamente tenuto a fornire le informazioni in suo possesso, ma non può essergli addebitato a titolo di colpa grave il fatto di essere meno preparato rispetto ai tecnici del Ministero;
- era, infine, evidente la colpa del Ministero, che aveva addirittura diminuito il valore dichiarato dall'esportatore (da 120mila euro a 70mila euro) dopo l'esame del quadro stesso, ciò che evidenzia una chiara sottovalutazione, ben oltre a quanto imputato alla parte istante.

* Avvocato Emiliano Rossi, partner dello Studio Pavesio e Associati with Negri-Clementi, in collaborazione con l'avvocato Alice Brancati dello stesso studio